

Montello S.p.A.

Policy Whistleblowing

Rev.	Data	Approvazione	Descrizione
00	07/12/2023	• Consiglio di Amministrazione	Prima emissione

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Scopo e ambito di applicazione	3
2	Riferimenti normativi.....	3
3	Definizioni	4
4	Principi	4
5	I Segnalanti	5
6	Modalità di segnalazione e caratteristiche della segnalazione	5
7	Segnalazioni anonime	6
8	Fasi della Procedura	6
9	Destinatari delle Segnalazioni	6
10	Gestione delle Segnalazioni	7
10.1	Prevalutazione (7 giorni).....	7
10.2	Istruttoria (3 o 6 mesi).....	7
11	Archiviazione.....	8
11.1	Trattamento dei dati personali nel corso dell'istruttoria	8
12	Tutela del segnalante	9
13	Tutela della riservatezza del segnalante	9
14	Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante.....	9
15	Sanzioni	10
16	Allegati	10

1 Introduzione

1.1 Scopo e ambito di applicazione

La presente procedura (di seguito anche la “Procedura”) si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni riguardanti condotte che integrano potenziali violazioni:

- del diritto dell’Unione europea;
- del diritto di ciascuno Stato Membro in cui opera MONTELLO S.p.A.;
- del Modello Organizzativo adottato da MONTELLO S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “Modello 231”);

MONTELLO S.p.A. considera rilevanti, ai fini della segnalazione, in via esemplificativa:

- I fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità;
- I comportamenti a danno dell’interesse pubblico e di soggetti privati;
- Le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine all’ente;
- Le azioni suscettibili di arrecare un illecito vantaggio patrimoniale all’ente;
- Le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente.

Per un dettaglio puntuale degli ambiti rilevanti per le Segnalazioni, si rinvia alla piattaforma adottata.

Nel campo di applicazione della presente Procedura non sono ricomprese:

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti a fatti personali non costituenti illecito.

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa, diffamatoria o nei casi di dolo e colpa grave.

La Procedura si applica alla MONTELLO S.p.A. per cui è stata attivata la Piattaforma whistleblowing.

2 Riferimenti normativi

- Direttiva n. 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Regolamento UE n. 679/2016 in tema di privacy e successive disposizioni (GDPR) e normative privacy nazionali;
- Decreto legislativo n.231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300*”.
- L. n. 179 del 30 novembre 2017, recante “*Normativa in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;

- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, applicabili al personale delle società presenti nella piattaforma ed eventuale normativa locale equipollente.

3 Definizioni

Destinatario della segnalazione: I Destinatari della segnalazione sono indicati agli articoli 9 e 10 della presente Procedura.

Modello 231: Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs.231/2001 da MONTELLO S.p.A. Ai fini della presente procedura, ogni riferimento al Modello 231 dovrà essere considerato di rilievo per MONTELLO S.p.A.

Piattaforma: è il sistema informatico che costituisce la modalità prescelta da MONTELLO S.p.A. per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni. La Piattaforma è fornita in modalità SaaS e poggia su server di proprietà del fornitore.

Responsabile della Segnalazione: è la Commissione di Gestione delle Segnalazioni (nel seguito anche "Commissione"), responsabile dell'operatività dell'indagine e di mantenere le comunicazioni con il Segnalante.

Segnalante o Whistleblower: è il dipendente o altro soggetto di cui all'art. 5 della presente Procedura che segnala una potenziale violazione alle leggi applicabili nello Stato in cui opera la società o al Modello 231 di MONTELLO S.p.A.

Segnalazione: è una comunicazione riservata da parte del Segnalante, effettuata nelle modalità descritte dalla presente Procedura, contenente informazioni circostanziate su una potenziale violazione alle leggi applicabili nello Stato in cui opera la società, negli ambiti definiti dalla Direttiva Europea 2019/1937 e/o dal Codice Etico / del Modello 231/01 di MONTELLO S.p.A. e/o del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

4 Principi

Per garantire l'efficacia del processo del sistema di gestione delle segnalazioni e il rispetto della normativa applicabile, la Procedura opera secondo i seguenti principi:

- **Trasparenza e imparzialità:** le segnalazioni sono gestite in modo trasparente e imparziale attraverso un iter procedurale definito e dichiarato, con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria. Questo comporta un diritto di **riscontro per il segnalante**, che può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria della segnalazione e conoscerne l'esito finale;
- **Riservatezza:** i dati personali del segnalante e del segnalato sono trattati in conformità a principi di riserbo assoluto anche al fine di non pregiudicare l'iter procedurale e non esporre l'autore della segnalazione a rischi di ritorsione. Questo comporta la **tutela della:**

- **riservatezza dell'identità del Whistleblower** che effettua la segnalazione, nel corso di tutta l'attività di indagini e accertamenti interni nonché dopo la loro chiusura;
- **riservatezza del contenuto** della segnalazione **nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati**;
- **Tutela del Segnalante dalle discriminazioni:** MONTELLO S.p.A. si impegna affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni rilevanti, nella ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati da un amministratore o dipendente di MONTELLO S.p.A., qualora accertati, sono sottoposti a sanzione disciplinare in base ai regolamenti e alle norme vigenti.
- **Tutela dei Destinatari della Procedura da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette:** MONTELLO S.p.A. si impegna affinché i Destinatari della Procedura e il Responsabile della segnalazione (come meglio individuati negli articoli 9 e 10) possano gestire le Segnalazioni (accettare o rigettare, svolgere gli accertamenti, concludere l'istruttoria, comminare le sanzioni) con la dovuta riservatezza e senza turbamento o pressioni di amministratori, colleghi o altri terzi dipendenti di MONTELLO S.p.A., si impegna altresì affinché tali soggetti non siano oggetto di alcun tipo di discriminazione o ritorsione in ragione di qualsivoglia decisione presa o mansione svolta ai sensi della presente Procedura.

5 I Segnalanti

I Segnalanti sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia.

6 Modalità di segnalazione e caratteristiche della segnalazione

MONTELLO S.p.A. ha scelto di adottare la piattaforma SaaS di ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

La Piattaforma fornisce la possibilità per i Destinatari delle segnalazioni di dialogare con il Segnalante in seguito alla ricezione della Segnalazione e nel corso degli accertamenti interni. Ogni comunicazione con il Segnalante deve avvenire all'interno della Piattaforma. A tal fine, ogni Segnalante ha in dotazione una credenziale univoca di accesso alla Piattaforma che è tenuto a NON rivelare a terzi.

La Segnalazione deve essere circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, ed avere un grado di completezza ed esaustività più ampio possibile. Il Segnalante pertanto è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto

in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);

- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

All'interno della Piattaforma, il Segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti. È indispensabile, quindi, che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.

7 Segnalazioni anonime

La Piattaforma prevede la possibilità di inviare Segnalazioni anonime.

Esse possono essere accettate solo se adeguatamente circostanziate e fornite con dovizia di particolari, corredate di prove e avvalorate da documenti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

8 Fasi della Procedura

Il flusso di ricezione delle segnalazioni prevede un sistema ripartito in due fasi:

- **FASE DI PREVALUTAZIONE**, in cui viene effettuata una analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della Segnalazione alle norme applicabili e alla presente Procedura. La FASE DI PREVALUTAZIONE prende avvio con la conferma al Segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione e si conclude **entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della Segnalazione mediante la comunicazione al Segnalante dell'esito della pre-analisi (accettazione / rigetto della Segnalazione)**.
- **FASE ISTRUTTORIA**, in cui si procede agli accertamenti interni in tutte le forme consentite dalla legge, ivi inclusi eventuali incontri con il Segnalante, la richiesta di ulteriori documenti o precisazioni, l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi previo consenso del Segnalante. **La FASE ISTRUTTORIA deve concludersi entro 3 (tre) mesi a far data dall'avviso di ricezione della Segnalazione. Tale termine può essere esteso a 6 (sei) mesi** anche in ragione della natura e complessità dell'oggetto della segnalazione, che potrebbe richiedere lunghe indagini.

9 Destinatari delle Segnalazioni

Il Destinatario delle Segnalazioni per MONTELLO S.p.A. è la costituita Commissione di Gestione delle Segnalazioni (d'ora innanzi anche Commissione).

Nel caso in cui la Segnalazione coinvolgesse uno dei componenti della Commissione, lo stesso dovrà astenersi dal ruolo preposto.

La Commissione è composta dal Presidente pro-tempore dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 con funzione di Presidente della Commissione e dal Direttore di Stabilimento pro-tempore.

10 Gestione delle Segnalazioni

10.1 Prevalutazione (7 giorni)

Per ciascuna Segnalazione, la Commissione di Gestione delle Segnalazioni provvede ad una prima verifica della fondatezza della segnalazione ricevuta. Laddove rilevi da subito che la stessa sia infondata procede all'archiviazione, dandone avviso al Segnalante, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Qualora la Commissione di Gestione delle Segnalazioni rilevi che la segnalazione ha per oggetto reati contenuti nel catalogo ex d.lgs. 231/01 trasmette gli atti all'Organismo di Vigilanza.

10.2 Istruttoria (3 o 6 mesi)

Laddove la Segnalazione sia fondata e pertinente, la Commissione di Gestione delle Segnalazioni procede con l'Istruttoria, mediante la condivisione della Segnalazione con il Segnalato.

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione. Essa ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive e analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, eventualmente anche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione. È compito di tutti i soggetti coinvolti nell'indagine di cooperare con il soggetto incaricato dello svolgimento degli accertamenti. Il Destinatario incaricato dello svolgimento di indagini interne può avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni; può e deve mantenere aggiornato il Segnalante, e ove necessario può chiedere al Segnalante chiarimenti o l'invio di ulteriori documenti. Le comunicazioni con il Segnalante devono avvenire all'interno della Piattaforma.

Di ogni investigazione, il Responsabile della segnalazione deve registrare nella Piattaforma, negli appositi campi destinati alla fase di istruttoria:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati, la Commissione attiva i responsabili aziendali per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive oltre a quelle volte a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo Fornitori).

Il soggetto incaricato dello svolgimento di indagini interne può differire l'esercizio di diritti propri dei soggetti segnalati al fine di non pregiudicare il buon esito della procedura. Il differimento - ai sensi delle norme privacy applicabili - sarà deciso di volta in volta ma ogni restrizione, qualunque sia l'attore all'interno della precedente Procedura, dovrà essere motivata e documentata all'interno della

piattaforma.

La fase istruttoria deve chiudersi entro 3 mesi dall'avvio, oppure entro 6 mesi se ciò è richiesto dalla natura dell'indagine. Il soggetto incaricato dello svolgimento di indagini interne motiva per iscritto, all'interno della Piattaforma, tale estensione ed informa di ciò il Segnalante.

Il Segnalante viene avvisato della chiusura della fase istruttoria e, nei limiti di quanto è possibile divulgare e nel rispetto della privacy dei soggetti coinvolti nell'indagine (con specifico riferimento all'irrogazione di misure disciplinari), del suo esito.

11 Archiviazione

In conformità alle normative vigenti in tema di privacy, tutto ciò che non attiene all'attività istruttoria non deve essere conservato; tutti i dati riguardanti, invece, lo svolgimento della procedura vanno mantenuti almeno fino all'esito dell'attività di cui si tratta.

La Commissione assicura i periodi di conservazione dei dati secondo criteri di proporzionalità e necessità, in ogni caso previsti e disciplinati dalla Legge. Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati in formato digitale, all'interno della Piattaforma, per il tempo stabilito da MONTELLO S.p.A. e indicato al fornitore della Piattaforma.

11.1 Trattamento dei dati personali nel corso dell'istruttoria

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni secondo i principi elencati di seguito, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016.

Diritto all'informazione: coloro che sono direttamente coinvolti nell'accertamento di una segnalazione devono essere debitamente informati circa le modalità con cui i loro dati verranno trattati. Le informazioni vengono rese note solo alle persone coinvolte nella Procedura all'interno della Piattaforma. È tuttavia possibile che in una fase iniziale (*"istruttoria"*) il diritto all'informazione del segnalato – tra tutti, quello di conoscere l'identità del segnalante - possa essere differito al fine di non pregiudicare il buon esito della Procedura. Il differimento sarà deciso di volta in volta, ma ogni restrizione ai diritti dell'interessato dovrà essere documentato.

Minimizzazione dei Dati: si applica il principio della minimizzazione dei dati. Essi non verranno trattati in misura superiore a quella necessaria ai fini dell'istruttoria interna. Si procederà pertanto alla raccolta delle informazioni rilevanti immediatamente dopo la prima selezione fra quelle ritenute necessarie al prosieguo delle attività qui disciplinate per consentire l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. Sarà oggetto di prudenziale valutazione il bilanciamento degli interessi coinvolti per le eventuali richieste di accesso, con quelli che attengono alla riservatezza ed al buon esito della procedura. L'accesso ai dati pertanto verrà concesso esclusivamente ai destinatari interni ed esterni, come correttamente individuati, e il trasferimento delle informazioni sarà limitato secondo criteri di necessità.

Legittimo interesse del Titolare del Trattamento: nell'ambito della presente Procedura, è sempre operato il debito e concreto bilanciamento di legittimi interessi della Società e i diritti fondamentali

dell'interessato (il segnalato).

12 Tutela del segnalante

L'intero processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

A tale scopo, in conformità alla normativa vigente, MONTELLO S.p.A., non solo ha previsto l'opzione dell'invio di Segnalazioni anonime, ma ha altresì istituito una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, prevedendo quanto segue.

13 Tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo della Piattaforma garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo la Commissione può accedere alla segnalazione.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

- se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;
- se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti: (i) il consenso del soggetto segnalante; (ii) la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

L'identità del Segnalante può essere rivelata inoltre:

- Con il suo consenso, nel corso dell'istruttoria;
- Se lo richiede una normativa nazionale;
- In presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria.

14 Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

Il Segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della Segnalazione, quali, a titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, mancata promozione, mancata referenza, sospensione dalla formazione, mancato rinnovo o conversione contrattuale in caso di legittima aspettativa, sottoposizione a controlli sanitari.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve poterne dare notizia circostanziata al suo superiore o altro soggetto preposto e

potrà agire in conformità a quanto previsto dalla legge.

15 Sanzioni

La mancata osservanza della presente Procedura comporta la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

In particolare sono previste sanzioni in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, applicabili al personale di MONTELLO S.p.A. ed eventuale normativa locale equipollente, sia nei confronti dei soggetti che violino le misure di tutela del segnalante, sia in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate e con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato od altri soggetti interessati dalla segnalazione.

MONTELLO S.p.A. si riserva il diritto di intraprendere le opportune iniziative, anche in sede giurisdizionale.

16 Allegati

Si allegano alla presente procedura le "*Linee Guida per l'utilizzo della piattaforma Whistleblowing*".

La presente Procedura è efficace dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni revisione della procedura dovrà essere validata dal Consiglio di Amministrazione.